

Proponente: 12.A
Proposta: 2019/320
del 01/10/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 984
del 02/10/2019

LEGALE

Dirigente: Sostituto Cord. Avvocatura CARBONARA Roberto Maria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE IN CAUSA PROMOSSA AVANTI AL T.A.R. DI PARMA DA AVVOCATO INTERNO

Il Segretario Generale – Sostituto Coordinatore Avvocatura civica

Premesso che:

- con deliberazione n. 150 I.D. del 20 settembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a resistere nel giudizio instaurato c/o il T.A.R. di Parma a mezzo di ricorso notificato in data 9 settembre 2019 ed acquisito al P.G. n. 164186 del 12 settembre 2019, promosso dall'avvocato interno F. G. che ha impugnato le modifiche e integrazioni al regolamento dell'Avvocatura Comunale di Reggio Emilia – approvate con precedente deliberazione giuntale n. 107 del 21 maggio 2019 – con particolare riguardo alle modalità di assegnazione degli affari contenziosi e consultivi e alla disciplina dei compensi professionali;
- con il medesimo provvedimento, la Giunta ha ritenuto, per le ragioni di opportunità ivi esplicitate, di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa contenziose extra avvocatura comunale;
- Il Sindaco ha conferito allo scrivente l'incarico di sostituzione del Coordinatore dell'Avvocatura Civica assente o impedito, con provvedimento prot. n. 136579 del 11 luglio 2019, reso anche ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale 2019/127 del 26/7/2019 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITA' PROCEDURALI IN BASE ALL'ATTRIBUZIONE DEI NUOVI INCARICHI DIRIGENZIALI D'INIZIO MANDATO AMMINISTRATIVO";

Ritenuto che ricorrano i presupposti per un affidamento diretto, anche a fronte di inequivocabili ragioni di urgenza (come riconosciuto anche da Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 153 del 12 ottobre 2017), in quanto:

- il Comune, scevro di capacità programmatica in qualità di convenuto, deve utilmente costituirsi in giudizio entro l'imminente scadenza del 11 novembre 2019; tale scadenza è, quindi, incompatibile con procedure di gara e/o comparative (anche a fronte delle considerazioni che seguono);
- l'evidente dimensione da conflitto d'interessi ha messo fuori gioco il sistema organizzativo dell'avvocatura civica, centro di responsabilità provvisto del Know – How di riferimento;
- non è possibile attivare procedure di gara e/o comparative semplificate, da fondarsi sul criterio aggiudicativo del prezzo più basso (in tal senso, TAR Puglia, Lecce, sezione seconda, ordinanza cautelare n. 21 del 19 gennaio 2017; sentenze nn. 1289 dell'11 dicembre 2017 e 875 del 31 maggio 2017; che impongono nella presente fattispecie il criterio ben più complesso dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- occorre ottimizzare il sistema d'approccio a questa specifica branca di contenzioso (l'Ente sta affrontando, sul medesimo thema, diversi ricorsi oggettivamente connessi e l'alternativa della creazione di un vero e proprio *pool* tra differenti avvocati esterni, implicherebbe elevato rischio di dispersioni conoscitive e informative, a scapito dell'efficacia della tenuta della posizione comunale);

Ma soprattutto:

- la Corte di Giustizia UE, Sez. V, con sentenza 06.06.2019 - C-264/18, ha chiarito che sono esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di evidenza pubblica/comparative degli appalti, i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, relativi alla rappresentanza legale in giudizio (secondo la Corte, queste prestazioni si possono configurare solo nell'ambito di un rapporto che si basi sull'*intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato, oltre che dalla massima riservatezza, dalla libera scelta del difensore – aspetto fondamentale per il pieno esercizio del diritto di difesa dei singoli – e dalla fiducia che unisce il cliente all'avvocato) (inoltre, il principio di massima riservatezza, che caratterizza il rapporto tra avvocato e cliente, potrebbe venire minacciato dall'obbligo incombente sull'amministrazione aggiudicatrice di precisare e pubblicizzare le condizioni di attribuzione dell'incarico; la Corte di giustizia, in definitiva, ritiene l'esclusione dei servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ampiamente giustificata alla luce di caratteristiche ontologiche proprie di questi servizi (che risultano, per l'appunto, nettamente differenti rispetto a quelle degli altri servizi inclusi);

Precisato che:

- si è comunque in presenza di un servizio, sia pure sui generis;
- la scelta del legale esterno mutua dalla peculiare competenza/esperienza dell'incaricando;
- dal curriculum presentato dall'avv. incaricando Alberto Bertoi (allegato), risulta la particolare competenza dello stesso nella materia del diritto amministrativo;

Ritenuto pertanto di conferire all'avv. Alberto Bertoi l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 150 I.D. del 20 settembre 2019, richiamata in premessa;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 I.D. del 20 settembre 2019, richiamata in premessa, è stato autorizzato il prelievo di € 5.106,92 dal Fondo di Riserva (cap. 39000), con contestuale allocazione sul capitolo n. 3250/2 del P.E.G. 2019;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- gli art. 56 e 57 dello Statuto comunale;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) di conferire, per le motivazioni esplicitate in narrativa, un incarico professionale all'avv. Alberto Bertoi, con studio in Reggio nell'Emilia, via Cisalpina n. 18/1, per la rappresentanza e la difesa del Comune nella causa promossa avanti il T.A.R. di Parma da una dipendente comunale – avvocato interno ed iscritta al n. 221/19 R.G.;
- 2) di dare atto che la prestazione – come da preventivo presentato dall'avv. Bertoi – prevede un compenso lordo di € 5.106,92 (compresi ritenuta d'acconto, 4% CPA e 22% IVA);
- 3) di disporre che l'incarico sia disciplinato secondo lo schema di contratto allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di impegnare la spesa di € 5.106,92 in favore dell'avv. Alberto Bertoi, con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011 U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2019, al capitolo n.3250/2 del PEG 2019 denominato "Incarichi prof.li per attività Servizio Legale", codice prodotto 2019_PD_1201, centro di costo 0115, codice Coge GX, non rilevante ai fini della competenza ambientale;
- 5) di allegare curriculum e dichiarazione di compatibilità all'incarico del professionista;
- 6) di procedere alle pubblicazioni di legge in Amministrazione Trasparente
- 7) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.